

Ordinanza
sui rapporti di lavoro del personale del
Tribunale penale federale
(OPersTPF)

del 26 settembre 2003 (Stato 14 ottobre 2003)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 37 della legge del 24 marzo 2000¹ sul personale federale,
ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale e delle unità amministrative per cui il Tribunale penale federale è competente dal punto di vista amministrativo.

² Nella misura in cui la presente ordinanza non contenga disciplinamenti speciali, sono applicabili l'ordinanza del 3 luglio 2001² sul personale federale (OPers), il diritto esecutivo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) relativo all'OPers e l'ordinanza del 3 luglio 2001³ concernente la protezione dei dati personali nell'Amministrazione federale.

Art. 2 Politica del personale

¹ Il Tribunale penale federale si attiene alla politica del personale praticata dal Consiglio federale e dal DFF, a meno che la particolare funzione o posizione del Tribunale non renda necessario un regime diverso. In singoli casi il Tribunale penale federale può, d'intesa con l'Ufficio federale del personale (UFPER), farsi rappresentare alle sedute della Conferenza delle risorse umane.

² Il Tribunale penale federale coordina le proprie misure di politica del personale con il Tribunale federale e il Tribunale federale delle assicurazioni.

Art. 3 Resoconto

Il Tribunale penale federale rileva periodicamente, all'attenzione del Parlamento, i dati pertinenti relativi all'adempimento degli obiettivi della legge sul personale federale.

RU 2003 3669

¹ RS 172.220.1

² RS 172.220.111.3

³ RS 172.220.111.4

Art. 4 Accesso ai posti

La funzione di segretario generale è riservata alle persone di cittadinanza svizzera. Lo stesso vale per il sostituto.

Art. 5 Periodo di prova

¹ Se il contratto non dispone altrimenti, i primi tre mesi sono considerati periodo di prova. In casi giustificati il periodo di prova può essere fissato o prolungato a sei mesi al massimo.

² Per il segretario generale, il suo sostituto e i cancellieri il periodo di prova è fissato a sei mesi.

³ Per i rapporti di lavoro di durata determinata o in caso di passaggio da un'unità amministrativa di cui all'articolo 1 OPers⁴ si può rinunciare, totalmente o parzialmente, al periodo di prova.

Art. 6 Indennità in funzione del mercato del lavoro

Per acquisire e garantire la permanenza di personale particolarmente qualificato, il Tribunale penale federale può accordare un'indennità in funzione del mercato del lavoro fino al 20 per cento dell'importo massimo del livello di valutazione A.

Art. 7 Valutazione della funzione

¹ Il Tribunale penale federale valuta le funzioni e attribuisce a ogni funzione una classe di stipendio. Applica per analogia i criteri di valutazione giusta l'OPers⁵ e le direttive del DFF e assicura la coerenza della struttura salariale del Tribunale penale federale nel raffronto con le altre autorità giudiziarie della Confederazione e il personale dell'amministrazione federale.

² Se attribuisce una funzione alla classe di stipendio 28 o a una superiore, il Tribunale penale federale chiede dapprima l'approvazione della Delegazione delle finanze. Allega alla domanda una perizia del DFF.

Art. 8 Luogo di residenza

Il Tribunale penale federale può prevedere per singole categorie del personale l'obbligo di risiedere in un determinato luogo, sempre che questo sia necessario per motivi di servizio.

Art. 9 Piano sociale

La competenza per l'elaborazione e la firma di un eventuale piano sociale secondo l'articolo 31 capoverso 4 della legge sul personale federale spetta al Tribunale penale federale.

⁴ RS 172.220.111.3

⁵ RS 172.220.111.3

Art. 10 Parti sociali

La consultazione e la collaborazione delle associazioni del personale riconosciute dal Consiglio federale e dal DFF in merito a questioni che riguardano il personale, in particolare le ristrutturazioni, sono garantite da informazioni tempestive ed esaustive nonché dall'opportunità di prendere posizione; se del caso sono condotte trattative. Il trattamento di questioni fondamentali va coordinato con il DFF.

Art. 11 Comitato di seguito delle parti sociali

Il comitato di seguito delle parti sociali giusta l'articolo 108 OPers⁶ non è competente per il Tribunale penale federale.

Art. 12 Rimedi giuridici

Contro decisioni di primo grado del Tribunale penale federale può essere interposto ricorso presso la Commissione federale di ricorso in materia di personale.

Art. 13 Modifica del diritto previgente

La modifica del diritto previgente è disciplinata in allegato.

Art. 14 Entrata in vigore

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2003.

² I numeri 6–8 dell'allegato entrano in vigore il 1° aprile 2004.

⁶ RS 172.220.111.3

Allegato
(art. 13)

Modifica del diritto previgente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza dell'8 settembre 1999⁷ relativa alle legge federale sull'archiviazione

Art. 7 cpv. 2

...

2. Ordinanza quadro del 20 dicembre 2000⁸ relativa alla legge sul personale federale

Art. 4 cpv. 6

...

3. Ordinanza del 17 ottobre 2001⁹ sui collaboratori nominati per la durata della funzione

Art. 1 cpv. 1 lett. e

...

4. Ordinanza del 18 dicembre 2002¹⁰ sull'assicurazione degli impiegati dell'Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA

Art. 1 cpv. 2 lett. b

...

⁷ RS 152.11. La modificazione qui appresso è stata inserita nell'O menzionata.

⁸ RS 172.220.11. La modificazione qui appresso è stata inserita nell'O menzionata.

⁹ RS 172.220.111.6. La modificazione qui appresso è stata inserita nell'O menzionata.

¹⁰ RS 172.222.020. La modificazione qui appresso è stata inserita nell'O menzionata.

5. Ordinanza del 18 dicembre 2002¹¹ concernente il fondo di soccorso del personale federale

Art. 3 lett. c

...

6. Ordinanza del 25 novembre 1974¹² sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa

Art. 1 cpv. 3

³ Per le spese della procedura dinanzi al Tribunale federale e al Tribunale penale federale rimangono determinanti gli articoli 245 della legge federale del 15 giugno 1934¹³ sulla procedura penale (PP) e 146–161 della legge federale del 16 dicembre 1943¹⁴ sull'organizzazione giudiziaria.

7. Ordinanza del 1° dicembre 1999¹⁵ sul casellario giudiziale informatizzato

Art. 2 lett. a

Il casellario serve al sostegno delle autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

- a. espletamento di procedimenti penali cantonali e federali, in particolare anche di procedimenti penali amministrativi, procedimenti della giustizia militare e procedimenti del Tribunale penale federale;

Art. 3 cpv. 2 lett. b

¹ Le seguenti autorità non collegate al casellario notificano all'Ufficio federale o al servizio di coordinamento cantonale competente condanne o decisioni successive per l'iscrizione nel casellario:

- b. il Tribunale penale federale;

Art. 20 cpv. 1

¹ Il Tribunale penale federale e le autorità amministrative della Confederazione trasmettono le loro comunicazioni all'Ufficio federale per iscrizione nel casellario.

¹¹ RS **172.222.023**. La modificazione qui appresso è stata inserita nell'O menzionata.

¹² RS **313.32**

¹³ RS **312.0**

¹⁴ RS **173.110**

¹⁵ RS **331**

8. Ordinanza del 24 febbraio 1982¹⁶ sull'assistenza internazionale in materia penale

Art. 4 cpv. 1

¹ Nelle cause penali di competenza del Tribunale penale federale e non delegate a un'autorità cantonale (art. 18 della legge federale¹⁷ del 15 giugno 1934 sulla procedura penale), la proposta di estradizione all'Ufficio federale (parte seconda della legge) e le domande d'«altra assistenza» a uno Stato estero (parte terza della legge) sono fatte dal procuratore generale della Confederazione o dal giudice istruttore federale.

¹⁶ RS 351.11
¹⁷ RS 312.0